

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 9 gennaio 1990

nella causa C-337/88 (domanda di pronuncia pregiudiziale del tribunale civile di Genova): Società agricola fattoria alimentare SpA contro Amministrazione delle finanze dello Stato (\*)

[Validità di un regolamento — Retroattività — Regolamenti (CEE) n. 49/81 e (CEE) n. 57/81]

(90/C 26/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-337/88, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal tribunale civile di Genova (prima sezione) nella causa dinanzi ad esso pendente fra Società agricola fattoria alimentare SpA e Amministrazione delle finanze dello Stato, domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) n. 49/81 della Commissione, del 1° gennaio 1981, relativo ai metodi di cooperazione amministrativa destinati ad attuare, nel periodo transitorio, la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri (GU n. L 4, pag. 1) e del regolamento (CEE) n. 57/81 della Commissione, del 1° gennaio 1981, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione della Grecia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli (GU n. L 4, pag. 43), la Corte (prima sezione), composta dai signori: Sir Gordon Slynn, presidente di sezione; R. Joliet e G.C. Rodriguez Iglesias, giudici; avvocato generale: G. Tesouro; cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 9 gennaio 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'esame delle questioni pregiudiziali non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'articolo 6 del regolamento n. 57/81, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione della Grecia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli, per il fatto che esso attribuisce a questo stesso regolamento effetto retroattivo al 1° gennaio 1981.*

(\*) GU n. C 334 del 29. 12. 1988.

## SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 10 gennaio 1990

nel procedimento C-101/88 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo): Firma Gebr. Gausepohl contro Hauptzollamt Amburgo-Jonas (\*)

(Restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine)

(90/C 26/08)

(lingua processuale: il tedesco)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-101/88, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente tra Firma Gebr. Gausepohl e Hauptzollamt Amburgo-Jonas, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 6, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che fissa le condizioni di concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate (GU n. L 212, pag. 48), la Corte (seconda sezione), composta dai signori: F.A. Schockweiler, presidente di sezione; G.F. Mancini e T.F. Higgins, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: H.A. Rühl, amministratore, ha presentato, il 10 gennaio 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'articolo 6, primo comma nel regolamento (CEE) n. 1964/82 va interpretato nel senso che la concessione della restituzione particolare è subordinata all'esportazione del quantitativo complessivo dei tagli dei quarti posteriori sottoposti a controllo. Tuttavia, la circostanza che una parte minima di tale quantitativo totale sia mancante non deve essere sufficiente, in assenza di malafede, a far ritenere che non sia soddisfatta la condizione relativa all'esportazione per quanto riguarda il resto della carne.*

(\*) GU n. C 116 del 3. 5. 1988.